



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 07/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 16 aprile 2015, n. 134

Autorizzazione alla variazione del piano di recupero ambientale della cava di sabbie e ghiaie silicee - autorizzata con Det/Dir n. 64 del 26.06.2007 al foglio. 118 p.lle nn. 11 e 495 - sita in località "Stivaletta" del Comune di Ginosa (TA).

Esercente: SARIM s.r.l. - Contrada Lama di Pozzo - Marina di Ginosa (TA).

L'anno 2015, addì 16 del mese di Aprile, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. del 28/7/98 n. 3261;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e succ. modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

VISTO il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTA la D.G.R. n. 580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTO il D.L.vo del 30.05.2008 n.117 di attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTO l'art.184 - quater "Utilizzo dei materiali di dragaggio"- Legge 11 agosto 2014, n. 116, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n. 1845 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel Settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 - Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20.10.2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche";

VISTO l'ATTO del Dirigente del Servizio Ecologia del 17.11.2014, n. 371, con il quale, ai sensi dell'ex art. 45 della L.R. 10/2007, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive sono delegate all'ing. Angelo LEFONS.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n._____ del_____ sottoscritta dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- con Det/Dir n. 64 del 26.06.2007 la società SARIM s.r.l. è stata autorizzata alla coltivazione di una cava di sabbie e ghiaie in località "Stivaletta" del Comune di Ginosa (TA), identificata in catasto al fg. 118 p.lle nn. 11, 45, 46, 90 e 495, per una superficie catastale di Ha 13.02.90;

- con istanza del 29-01-2013, prot. AOO_160_1621 e successiva integrazione del 02.02.2015 prot. AOO_083_1302, la società SARIM s.r.l. richiedeva la variazione del piano di recupero ambientale relativo alle particelle nn. 11 e 495 del Fg. 118. Tale modifica del piano di ripristino ambientale prevede il deposito di fanghi derivanti da attività di dragaggio, attualmente stoccati in vasche presso l'area ex Yard Belleli ad Ovest di Punta Rondinella nel porto di Taranto, con una conseguente variazione della quota finale prevista nel progetto di cava originario;

- i materiali in oggetto derivano da un'attività di dragaggio, realizzata sulla base di un progetto della società T.C.T. spa, concessionaria del Terminal Container, adottato dall'Autorità Portuale di Taranto ed approvato mediante Conferenza di Servizi decisoria convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29/12/2004, prot. n. 378/QdV/DI;

- le operazioni di stoccaggio provvisorio dei suddetti fanghi sono state, altresì, autorizzate dalla

Provincia di Taranto, con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 17/07/2005;

- in data 18/07/2012, con nota prot. 64867/P, la Provincia di Taranto rilasciava nulla osta finalizzato allo smaltimento definitivo di tali fanghi presso idonei siti;
- in data 22.01.2013, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia (di seguito ARPA Puglia), ha stipulato apposita convenzione con la S.J.S. Engineering s.r.l., all'uopo incaricata dalla TCT spa, al fine di effettuare, come prescritto in Conferenza di Servizi del 11/7/2012, il monitoraggio dei fanghi in corso d'opera, previo controllo analitico durante le operazioni di rimozione, mediante l'esecuzione di 10 campioni da parte dell'azienda, oltre 10 campioni in contraddittorio con ARPA Puglia. A tal fine l'ARPA ha posto a disposizione un'equipe del Dipartimento Provinciale di Taranto per l'attività di carico-trasporto e conferimento in un sito di recupero di rifiuti non pericolosi;
- in sede di Conferenza di Servizi, ultima sessione, tenutasi l'11 luglio 2012, gli Enti e Autorità a vario titolo intervenuti hanno preso atto, altresì, della possibilità di riutilizzare i suddetti fanghi ai fini di recupero in cave di inerti dismesse, in conformità a quanto previsto dal D. L. n. 1 del 24.01.2012, convertito in Legge 24.03.2012 n. 27, art. 48;
- l'ARPA Puglia, in data 05/08/2013, richiedeva documentazione integrativa, al fine di esprimere parere rispetto alla compatibilità del deposito dei materiali derivanti da dragaggio presso la cava SARIM S.r.l., ubicata in località "Stivaletta"- in agro di Ginosa (TA) e in particolare in relazione alla possibile modifica della salinità della falda a causa del rilascio di eluati;
- a tal fine, è stato condotto uno "Studio di dettaglio dell'area circostante la cava di sabbie e ghiaie silicee in località Stivaletta Ginosa (TA), finalizzato all'analisi degli effetti del deposito di fanghi di dragaggio" da parte del IRSA-CNR, in convenzione con SARIM S.r.l. e S.J.S. Engineering S.r.l., depositato 21/11/2014, che ha confermato che sussistono le condizioni per escludere che l'uso dei fanghi di dragaggio oggetto dell'intervento per il ripristino ambientale della cava possa determinare una modificazione delle acque di falda;
- lo studio IRSA-CNR ha, inoltre, caratterizzato, con codice CER 170506, i materiali derivanti da dragaggio depositati presso l'area ex-Yard Belleli e ha ritenuto detti fanghi idonei alle procedure di recupero R5, secondo l'allegato C, parte IV del D.Lgs n. 152/06, dopo l'effettuazione delle operazioni di cernita e selezione finalizzati alla separazione delle diverse componenti presenti;
- l'ARPA Puglia, con nota prot. 70522 del 17/12/2014, condividendo le risultanze del suddetto studio, ha ritenuto che l'utilizzo dei fanghi in oggetto all'interno della cava SARIM non produrrà modificazioni globali alle caratteristiche della falda, qualora siano adottate tutte le opportune azioni mirate a:
 - assicurare che i fanghi siano conferiti esclusivamente nei settori di cava con piano di coltivazione a quota non inferiore a 23 m slm, in considerazione sia della distribuzione delle isofreatiche rappresentata nello studio sia dell'avvenuto affioramento delle acque di falda nei settori più depressi della cava;
 - mettere in atto un idoneo piano di monitoraggio per la verifica dello scenario idrogeologico descritto nello studio, considerando come condizione ex ante di stato qualitativo della falda le concentrazioni di cloruri e solfati, rilevante nella campagna di campionamento effettuata ad ottobre 2014;
- con nota del 25/02/2015 prot. 9898, la Provincia di Taranto rappresentava che, salvo diverse prescrizioni di cui al titolo autorizzativo allo stoccaggio - Determina Dirigenziale n. 91/2005, la semplice movimentazione dei fanghi intesa come attività gestionale degli stessi non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando che la normativa non consente a questo ente di autorizzare il prolungamento dei tempi di stoccaggio e conseguentemente la movimentazione degli stessi.

Considerato che:

- l'utilizzo dei materiali derivanti da attività di dragaggio per recuperi ambientali in siti a terra è disciplinato dalla Legge n. 84 del 28.02.1994 e ss.mm.ii. e dall'art. 184-quater del D.L. n. 91/2014, convertito in legge n. 116 dell'11.08.2014;
- l'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/06, come modificato dal D.L. n. 91/14, sancisce che i materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della

normativa vigente, cessano di essere rifiuti se all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:

- a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs n. 152/06;
- b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali;
- c) al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998;

Tenuto conto che

- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui alla L.R. 37/85;
- sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi fisico-chimiche e del succitato parere ARPA Puglia, i materiali attualmente stoccati presso l'ex Yard Belleli, sono caratterizzati con codice CER 170506 (fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 170505) e quindi classificati come "rifiuto speciale non pericoloso". Tali fanghi sono, dunque, idonei ad operazioni di recupero R5, ovvero saranno trattati in un impianto autorizzato e saranno effettuate operazioni di cernita e selezione, finalizzate alla separazione delle diverse componenti presenti;
- i suddetti materiali, alla luce di quanto suddetto, soddisfano i requisiti dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/06, così come modificato dal D.L n. 91/14, e quindi possono essere riutilizzati per operazioni di deposito in cava e recupero ambientale;
- l'intervento di colmamento riguarda unicamente le p.lle nn. 11 e 495 del Fg. 118, in località "Stivaletta" del Comune di Ginosa della cava di sabbia e ghiaia autorizzata con Det/Dir n. 64 del 26.06.2007, in cui è già stata ultimata l'attività di coltivazione;
- la superficie destinata al recupero con i fanghi di dragaggio è di circa 38.110 mq., per un'altezza dal piano di scavo di 2 m ed un volume totale di materiale di circa 100.000 mc, considerando l'aumento volumetrico che lo stesso subisce a causa dei trattamenti meccanici (nelle vasche di colmata sono presenti circa 75.000 mc. di fanghi compattati);
- la SARIM s.r.l. in data 24.03.2015 prot. AOO_089_4210 ha trasmesso a quest'Ufficio la nota integrativa relativa alla viabilità interna ed al sistema di raccolta delle acque meteoriche che potranno accumularsi in conseguenza degli eventi meteorici. Durante le fasi di lavoro di ripristino ambientale della cava in parola, tali canali in acciaio, in parte interrati ed in parte a cielo aperto, convogliano le acque verso un bacino di raccolta temporaneo ubicato nell'attuale lotto 2 della cava.

Ritenuto di proporre il rilascio dell'autorizzazione alla variazione del piano di recupero ambientale della cava di sabbie e ghiaie silicee alla ditta SARIM s.r.l. - autorizzata con Det/Dir n. 64 del 26.06.2007 - sita in località "Stivaletta" del Comune di Ginosa (TA), del lotto n. 1, ubicato sulle particelle nn. 11 e 495 del Fg. 118, con l'impiego dei materiali derivanti da attività di dragaggio attualmente stoccati presso l'area ex Yard Belleli ad Ovest di Punta Rondinella nel poto di Taranto, su una superficie di circa 38.000 mq. e di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti del medesimo esercente di cui alla relazione istruttoria n. 27 del 10 aprile 2015;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla PO dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di Autorizzare la società SARIM s.r.l., con sede alla Contrada Lama di Pozzo - Marina di Ginosa (TA), esercente la cava di sabbie e ghiaie silicee - autorizzata con Det/Dir n. 64 del 26.06.2007 al foglio. 118 p.lle nn. 11, 45, 46, 90 e 495 - sita in località "Stivaletta" del Comune di Ginosa (TA), alla variazione del piano di recupero del lotto n. 1, ubicato nelle particelle nn. 11 e 495 del Fg. 118. Tale variante prevede, esclusivamente, l'impiego dei fanghi derivanti da attività di dragaggio attualmente stoccati in vasche presso l'area ex Yard Belleli ad Ovest di Punta Rondinella nel porto di Taranto;

2. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

Prima dell'avvio dei lavori di deposito di fanghi stoccati nelle vasche presso l'area ex Yard Belleli nella cava ubicata in località 'Stivaletta' di proprietà della SARIM S.r.l., la società deve:

a. attenersi a quanto indicato nella documentazione agli atti di questo Ufficio e prodotta in data 29.01.2013 al prot. n. 1621, in data 27.02.2013 prot. n. 33333, in data 04.03.2013 prot. n. 3572, in data 29.12.2014 prot. AOO_089_13370, in data 02.02.2015 prot. AOO_089_1302, in data 27.02.2015 prot. AOO_089_2945 e in particolare da ultimo in data 24.03.2015 prot. AOO_089_4210. In ogni caso, dovranno essere depositati esclusivamente i fanghi stoccati nelle 3 vasche di colmata corrispondenti a circa 75.000 mc., che avranno subito i summenzionati trattamenti meccanici;

b. attenersi a quanto indicato nelle prescrizioni imposte dai vari Enti, ed in particolare alle prescrizioni disposte dall'Arpa, nella nota prot. 70522 del 17/12/2014, richiamata nel corpo della presente determina;

c. acquisire il nullaosta definitivo dall'ARPA sullo "Studio idrogeologico di dettaglio dell'area circostante la cava di sabbie e ghiaie silicee in località Stivaletta - Ginosa (TA) finalizzato all'analisi degli effetti del deposito di fanghi di dragaggio - PIANO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA", agli atti con prot. AOO-089-13370 del 29/12/2014. La società dovrà, altresì, trasmettere le risultanze delle operazioni di campionamento previste nel suddetto piano di monitoraggio secondo modalità, frequenza e per la

durata stabilita dallo stesso;

d. garantire la tracciabilità dei fanghi in oggetto rispettando le seguenti regole:

- depositare il materiale unicamente su superfici sulle quali la coltivazione è stata ultimata nonché su superfici sulle quali non si intende più effettuare alcun tipo di coltivazione, come indicato nell'allegata planimetria;

- Il titolare della cava deve avere a disposizione una planimetria con relativa sezione suddivisa in riquadri nei quali dovrà indicare le aree in cui è stato collocato il materiale preso in carico;

- effettuare le operazioni di deposito del materiale in ogni loro fase nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- depositare in cava i fanghi di dragaggio solo se accompagnati, durante il trasporto, da un formulario di identificazione nel quale dovrà essere indicato il luogo di provenienza e quello di destinazione (data, ore di partenza e arrivo del mezzo in cava), nonché la qualità e quantità del materiale espressa in metri cubi di volume su luogo di provenienza ed in peso una volta entrato in cava, sottoscritto dal responsabile di cantiere;

- il formulario di identificazione dovrà essere in triplice copia, di cui una per la ditta che effettua il trasporto, una per la ditta titolare del progetto di scavo approvato e la terza dovrà essere custodita in cava;

- riportare su appositi registri di carico, regolarmente vidimati dall'Ufficio Attività Estrattive, l'indicazione della provenienza, la quantità (volume in mc. e peso a q.li), la tipologia del materiale e la targa del mezzo di trasporto;

- comunicare l'ultimazione delle operazioni di deposito del materiale oggetto dell'intervento, con l'indicazione dei metri cubi stoccati, agli Enti ed Amministrazioni a vario titolo interessati alla presente procedimento;

- ultimata la fase di deposito dei fanghi di dragaggio, si dovrà procedere alla effettuazione delle misure di recupero ambientale previste dall' "Progetto di coltivazione di una nuova cava di conglomerati da ubicarsi in località Stivaletta nei terreni censiti nel fg di mappa n. 118 p.lle n. 11, 45, 46, 90, e 495 del N.C.T. del Comune di Ginosa (TA)" (GEO Studio, 2006), così come anche richiamate nel paragrafo 4 "MISURE D'INTERVENTO" del "PIANO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA", agli atti con prot. AOO-089-13370 del 29/12/2014;

- prima dell'inizio dei lavori in questione, la società Sarim srl deve presentare un D.S.S., che preveda i rischi relativi alle operazioni di depositi dei fanghi di che trattasi, nonché un DSS coordinato con la Ditta o le Ditte che effettueranno l'operazione di trasporto dei fanghi;

3. il presente provvedimento è valido fino al 30.04.2016, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora i lavori di recupero non dovessero essere ultimati;

4. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

5. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale;

6. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali;

7. la presente autorizzazione non pregiudica eventuali diritti di terzi;

8. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

9. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente deve:

- adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S. coordinato, attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei Lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

10. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

11. il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;

e) sarà notificato in copia alla ditta SARIM s.r.l., ai Sindaci dei Comuni di Taranto e Ginosola (TA) e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia;

f) la presente determinazione è immediatamente esecutiva;

g) Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Ecologia;

il presente atto, composto da n° 9 (nove) facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente delegato

Ing. Angelo Lefons
